



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/gdia

Roma, 25 febbraio 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Mantova**

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 55/2022 – Dimissioni di un consigliere eletto e subentro del primo dei non eletti della lista
– Elezioni suppletive del CPO per mancanza del numero minimo dei componenti.*

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 2472 del 23/02/2022) avete richiesto la procedura da seguire nel caso in cui un consigliere eletto, appartenente alla lista risultante non vincitrice delle elezioni, decida di dimettersi. Altresì, dopo aver premesso che due dei tre candidati eletti quali componenti del CPO rinunceranno alla carica in favore di quella di componente del collegio dei Revisori, avete richiesto se il Consiglio dell'Ordine debba procedere alla designazione del Consigliere che assumerà la carica di componente del CPO e quale procedura è necessaria seguire per le nuove elezioni del CPO.

In merito al primo quesito si evidenzia che alle dimissioni di un consigliere eletto, appartenente alla lista che non è risultata vincitrice della competizione elettorale, subentra il primo dei non eletti facente parte della medesima lista del rinunciatario. Difatti, ai sensi dell'art. 16, co 1 D.Lgs. n. 139/2005 è previsto che "alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste". Nello stesso senso depone l'art. 21, comma 5 del Regolamento elettorale, il quale prevede che alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti sono attribuiti i quattro quinti dei seggi, mentre i seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti. Di conseguenza, il seggio che risulterà vacante per effetto delle dimissioni dell'eletto facente parte della lista, proprio perché attribuito alla lista, sarà ricoperto dal primo dei non eletti di tale lista.

In relazione al secondo quesito si osserva che il Comitato Pari Opportunità, quale organo del Consiglio dell'Ordine presso cui è istituito, è stato introdotto nell'ordinamento professionale dall'articolo 31-terdecies, co. 1, lett. a), D.L. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020, che lo disciplina all'art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005. Il medesimo comma prevede che i CPO siano eletti con modalità stabilite con il regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale che nel caso di specie è stato approvato nella seduta del 27 maggio 2021. Infine, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del detto regolamento uno dei membri del CPO è designato dal Consiglio dell'Ordine e quest'ultimo assume la funzione di Presidente. Orbene, dal

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

complesso normativo sopra riportato, emerge che i CPO siano organi necessari del Consiglio dell'Ordine, espressamente facenti parte dell'ordinamento professionale, e la loro elezione sia obbligatoria.

Nel caso di specie il CPO dell'Ordine richiedente si compone di 7 membri, 6 eletti e uno designato dal Consiglio dell'Ordine, mentre le candidature pervenute erano solo 3. Nel PO n. 131/2021 questo CN aveva previsto che nel caso in cui pervengano un numero di candidature inferiori al numero dei componenti del collegio e vengano pertanto eletti componenti del CPO un numero di membri inferiori a quelli da eleggere, poteva farsi luogo ad elezioni suppletive e nulla vietava al collegio di iniziare a svolgere le proprie attività se il numero degli eletti alla prima votazione – superiore alla maggioranza dei componenti – ne consentiva la valida costituzione. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, giacché a seguito della rinuncia di due eletti, rimarrebbe uno solo componente (oltre quello designato dal Consiglio) e quindi l'organo non potrebbe costituirsi regolarmente. Di conseguenza, dovrà procedersi a nuove elezioni, con le medesime modalità previste per la prima elezione, in aderenza a quanto previsto dall'art. 8 del detto regolamento elettorale e a quanto previsto dal Regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio dell'ordine approvato il 1° giugno 2021, in quanto compatibile, sollecitando altresì gli iscritti a presentare le proprie candidature.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

